

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2018, N. 6

**Assestamento del bilancio di previsione
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
per gli esercizi finanziari 2018-2020¹**

TITOLO I

**Modificazioni della legislazione regionale ai sensi
dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità**

**Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige”)**

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵
- e) *(omissis)*⁶
- f) *(omissis)*⁷

¹ In B.U. 9 agosto 2018, n. 32 - Numero Straordinario n. 2.

² Abroga il comma 2 dell'art. 32 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

³ Aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 88 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁴ Modifica il comma 1 dell'art. 92 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁵ Aggiunge i commi 2-*bis* e 2-*ter* in fine all'art. 104 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁶ Aggiunge l'art. 134-*bis* dopo l'art. 134 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁷ Abroga l'art. 103 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

- g) *(omissis)*⁸
- h) *(omissis)*⁹
- i) *(omissis)*¹⁰

Art. 2 (Organizzazione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale in forma sperimentale)

1. Al fine di rafforzarne il profilo di alta formazione duale, la Provincia autonoma di Trento può organizzare, in collaborazione con i comuni della provincia medesima, un'edizione sperimentale del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale, che preveda l'effettuazione del periodo di esperimento pratico attraverso un tirocinio di almeno 200 ore presso un comune della provincia; l'espletamento dell'attività formativa e del periodo di tirocinio è assicurato dai comuni medesimi, che garantiscono la formazione teorica tramite il Consorzio dei Comuni Trentini, qualora lo richieda il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 e il Consorzio vi acconsenta.¹¹

2. La Provincia definisce con proprio provvedimento le linee guida per l'espletamento dell'attività di formazione, che deve articolarsi in almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico; il progetto presentato dal soggetto formatore, corredato del preventivo di spesa, è sottoposto ad approvazione della

⁸ Modifica il comma 2 dell'art. 146, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁹ Modifica il comma 1 dell'art. 203 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁰ Inserisce l'art. 299-*bis* dopo l'art. 299 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹¹ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2020, n. 3.

Provincia, che provvede al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dietro presentazione di idonea documentazione.¹²

3.¹³

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni recante “Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi”)

1. Alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*¹⁴

b) *(omissis)*¹⁵

c) *(omissis)*¹⁶

2. La modifica recata dal comma 1 si applica a decorrere dall'anno 2019.

Art. 4 (Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale)

1. In esecuzione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla legge 4

¹² Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2020, n. 3.

¹³ Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8.

¹⁴ Modifica il comma 1 dell'art. 27 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5 a decorrere dall'anno 2019.

¹⁵ Abroga i commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 27 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5 a decorrere dall'anno 2019.

¹⁶ Modifica il testo tedesco del comma 5 dell'art. 48 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5 a decorrere dall'anno 2019.

dicembre 2017, n. 172, nonché dell'articolo 2, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Giunta regionale è autorizzata a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. nonché a costituire con la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, con facoltà di coinvolgere nell'assetto societario gli enti pubblici interessati allo sviluppo del "Corridoio scandinavo mediterraneo", una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, di economicità e di qualità sociale ed ambientale.¹⁷

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 si provvede con l'integrazione di stanziamento sulla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" dell'esercizio finanziario 2018.

2-*bis*. Nelle more della riorganizzazione di cui al comma 1 e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno 2027, per la società Autostrada del Brennero S.p.A., continuano ad applicarsi in tema di contenimento delle spese e di numero di componenti del Consiglio di

¹⁷ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2022, n. 3.

Amministrazione, in deroga all'articolo 10 commi 2 e 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, le disposizioni in vigore precedentemente all'approvazione della stessa legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16.¹⁸

Art. 5 (Incarichi dirigenziali)

1. Nell'ambito di processi di riorganizzazione e accorpamento di strutture o razionalizzazione di servizi dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale, ovvero di enti dipendenti dalla Regione e di società controllate, disposti anche in virtù degli indirizzi contenuti nella normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica, è consentito il temporaneo cumulo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione deliberati di concerto tra loro. Il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi.

2. Il termine degli incarichi di cui al comma 1 coincide con le tempistiche di realizzazione delle azioni di riorganizzazione ed accorpamento e non può comunque superare i tre anni.

3. Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni per diversi incarichi per lo stesso soggetto.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 24 maggio 2019, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 19 maggio 2022, n. 3 e dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 5.

Art. 6 (Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale")

1. *(omissis)*¹⁹
2. *(omissis)*²⁰

Art. 7 (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²¹
- b) *(omissis)*²²
- c) *(omissis)*²³
- d) *(omissis)*²⁴

2. L'articolo 22 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, come sostituito dal comma 1 lettera c) trova applicazione per i conti riferiti all'esercizio finanziario 2018 e successivi.

3. La disposizione di cui al comma 1 lettera d) trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 lettera d) e del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 20.000,00 a decorrere

¹⁹ Sostituisce l'art. 8 della l.r. 23 novembre 1979, n. 5.

²⁰ Abroga l'art. 15 della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

²¹ Modifica comma 2 dell'art. 13-*ter* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²² Inserisce l'art. 13-*quater* dopo l'art. 13-*ter* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²³ Sostituisce l'art. 22 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²⁴ Aggiunge il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 34-*quater* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

dall'esercizio 2019, trovano copertura negli stanziamenti della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 “Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari” e successive modificazioni e integrazioni ed ulteriori disposizioni in materia di personale)

1. All’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *(omissis)*²⁵

b) *(omissis)*²⁶

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni, la Regione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, procede alla copertura degli organici degli uffici giudiziari nel limite della dotazione organica attualmente in vigore.²⁷

3. Fermo restando quanto disposto al comma 2 per il personale degli uffici giudiziari, a decorrere dall’anno 2019 le assunzioni di personale a tempo indeterminato possono essere effettuate in numero corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dall’anno 2018, nel limite del costo

²⁵ Modifica il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 17 dicembre 2017, n. 4.

²⁶ Modifica il comma 1-bis dell’art. 1 della l.r. 17 dicembre 2017, n. 4.

²⁷ Comma sostituito dall’art. 14, comma 1 della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

complessivo del personale cessato dal servizio. Tale limitazione non si applica alle assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 270.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 800.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 02 “Giustizia” Programma 01 “Uffici giudiziari”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 “Norme urgenti in materia di personale” e successive modificazioni)

1. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *(omissis)*²⁸

Art. 10 (Misure straordinarie per il personale a tempo determinato)

1. Per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 la Regione, secondo quanto previsto dal piano dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, può bandire procedure concorsuali pubbliche,

²⁸ Inserisce il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

riservando fino ad un massimo del 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione;
- b) alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato alle dipendenze della Regione almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti a tempo determinato diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area e posizione economico-professionale per la quale è indetto il concorso.

2. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato in qualità di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori regionali.

2-bis. Fino al termine delle procedure disciplinate dal comma 1, la Regione non instaura ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie. I corrispondenti contratti con i soggetti che partecipano alle procedure disciplinate dal comma 1 possono essere prorogati fino all'assunzione dei vincitori, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di

programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria.²⁹

Art. 11 (Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio.

TITOLO II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 12 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

²⁹ Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1 della l.r. 1 agosto 2019, n. 3, modificato dall'art. 9, comma 1, della l.r. 27 luglio 2020, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 15, comma 1, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2020 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 13 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020, di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 12 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 19.537.514,26 e in termini di cassa in euro 21.381.218,10;
- b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 2.000.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 1.995.000,00.

Art. 14 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020, di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 12 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 19.537.514,26 e in termini di cassa in euro 21.381.218,10;
- b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 2.000.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 1.995.000,00.

Art. 15 (Allegati al bilancio)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 16 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2018-2020 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabelle e Allegati³⁰

³⁰ Omessi in quanto di contenuto esclusivamente finanziario.
